



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 29/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 21/04/2016, n. prot. 3800 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Simone ROSSI	X	-
Enzo MULE'	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Francesco SPINELLI	X	-
Mirco LESSI	X	-
Gianna BIGAZZI	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Sabrina ORLANDINI	X	-
Massimiliano RUGO	X	-
Giacomo CIARCIA	X	-
Maria Cristina D'AMATO	X	-
Stefano PACCHINI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott. Salvatore DE PRIAMO incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione l'Ass. Spinelli che fa presente una nota politica, in quanto abbiamo chiuso il bilancio senza aumento delle tariffe, cosa che in altri Comuni non è successo.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l'introduzione, a partire dall'anno 2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011 che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone, tra l'altro, che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

PRESO ATTO che:

- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013 e come modificato dal comma 10 lett. a) e b) della L. 208/2015, dispone tra l'altro:

· che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

· che *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

VISTO l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;



PRESO ATTO inoltre che l'art. 9-bis del DL n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 80/2014 ha soppresso la possibilità, prevista dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, di assimilare all'abitazione principale gli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;

CHE tale articolo ha stabilito *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*.

VISTO l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 che prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione degli F24;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della I.U.C. e le modifiche allo stesso, in corso di approvazione nella seduta odierna del Consiglio Comunale;

VISTE le novità apportate alla disciplina della I.U.C. - IMU dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208 28.12.2015 - G.U. n. 302 del 30/12/2015), commi da 10 a 28, 53 e 54;

VISTO in particolare il comma 26 della sopra citata Legge 208/2015 che sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; tale sospensione non si applica comunque alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che per gli effetti delle modifiche apportate dal comma 10 lett. a) e b) dell'art. 1 della predetta Legge all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- viene preclusa ai Comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale entro i limiti stabiliti;

- viene inserita la nuova disposizione per cui l'agevolazione non è più rappresentata dall'assimilazione ma da una riduzione della base imponibile del 50% *"Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"*;

CONSIDERATO che, per gli effetti delle nuove disposizioni contenute nel comma 13 della Legge 208/2015, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) si applica per i terreni agricoli:

- Individuati sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 (Il Comune di Bibbona è classificato come parzialmente montano);

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;



COMUNE DI BIBBONA CC n. 8 del 29/04/2016
Provincia di Livorno

- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 1/03/2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 7/03/2016, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso al 30 aprile 2016;

RITENUTO di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU e di confermare la detrazione di euro 200,00 prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011:

ALIQUOTA ORDINARIA	1,06 %	- Aree fabbricabili - Tutti i fabbricati non rientranti nei casi sotto elencati (Gettito da fabbricati categoria D riservato allo Stato nella misura del 0,76%)
ALIQUOTA PRIMA CASA (A1 - A8 - A9)	0,25%	Abitazione principale (A1, A8 e A9) , nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI Assimilazione all'abitazione principale (A1 - A8 - A9)	0,25%	Abitazione (A1, A8 e A9) e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>



ALIQUOTE PARTICOLARI Assimilazione all'abitazione principale (A1 - A8 - A9)	0,25%	Abitazione (A1, A8 e A9) e relative pertinenze (unica unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." <u>obbligo dichiarazione e autocertificazione</u>)
ALIQUOTE PARTICOLARI	0,76%	Abitazione, escluse le pertinenze , concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di parentela entro il 2° grado , a condizione che gli stessi vi <i>abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio.</i> <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI -Uso gratuito 1° grado - contratto registrato con abbattimento base imponibile del 50%	0,76%	Abitazione (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria), concesse <u>in comodato gratuito a parenti</u> in linea retta entro <u>il 1° grado</u> , a condizione che gli stessi vi <i>abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio, che il contratto sia registrato e che il comodante posseda al massimo, oltre quello concesso in comodato, un solo altro immobile posto in Bibbona che deve essere utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale (no A1, A8 e A9).</i> <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0,99%	Abitazioni e relative pertinenze con contratto di affitto registrato (periodo minimo: registrazione annuale). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0,80%	Immobili di categoria C1 utilizzati per attività commerciali <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0,80% <i>(di cui 0,76% riservato allo Stato)</i>	Immobili di categoria D ad uso artigianale utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta per la propria attività artigianale <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0,89%	Terreni agricoli (esclusi terreni posseduti e condotti direttamente)



--	--	--

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett b), n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla 4° Commissione Consiliare in data 21.04.2016;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI:

- Favorevoli n. 10
- Astenuti n. 3 (Rugo – Ciarcia – Pacchini)
- Contrari nessuno

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2016 :

ALIQUOTA ORDINARIA	1,06 %	- Aree fabbricabili - Tutti i fabbricati non rientranti nei casi sottoelencati (Gettito da fabbricati categoria D riservato allo Stato nella misura del 0,76%)
ALIQUOTA PRIMA CASA (A1 - A8 - A9)	0,25%	Abitazione principale (A1, A8 e A9) , nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI Assimilazione all'abitazione principale (A1 - A8 - A9)	0,25%	Abitazione (A1, A8 e A9) e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura



		massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI Assimilazione all'abitazione principale (A1 - A8 - A9)	0,25%	Abitazione (A1, A8 e A9) e relative pertinenze <i>(unica unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.)</i> <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0,76%	Abitazione, escluse le pertinenze , concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di parentela entro il 2° grado, a condizione che gli stessi vi <i>abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio.</i> <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI -Uso gratuito 1° grado - contratto registrato con abbattimento base imponibile del 50%	0,76%	Abitazione (escluse A1, A8 e A9) , e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria), concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado , a condizione che gli stessi vi <i>abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio, che il contratto sia registrato e che il comodante posseda al massimo, oltre quello concesso in comodato, un solo altro immobile posto in Bibbona che deve essere utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale (no A1, A8 e A9).</i> <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0,99%	Abitazioni e relative pertinenze con contratto di affitto registrato (periodo minimo: registrazione annuale). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0,80%	Immobili di categoria C1 utilizzati per attività commerciali <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>



ALIQUOTE PARTICOLARI	0,80% <i>(di cui 0,76% riservato allo Stato)</i>	Immobili di categoria D ad uso artigianale utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta per la propria attività artigianale <i>(obbligo _____ dichiarazione e autocertificazione)</i>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0,89%	Terreni agricoli (esclusi terreni posseduti e condotti direttamente)

- di confermare la detrazione di euro 200,00 prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze entro il nuovo termine perentorio del 14 ottobre 2016;
- Con il seguente esito della votazione separata:

- Favorevoli n. 10
- Astenuti n. 3 (Rugo – Ciarcia – Pacchini)
- Contrari nessuno

Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 8 del 29/04/2016

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S20_2016_64.rtf.pdf.p7m - B75C59C04D87FAED756BA8EE21951830662C5725)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S20_2016_64.rtf-1.pdf.p7m - ACC85F8CDDAB502C76631CF33A15A08E17A5A79A)

TESTO PROPOSTA
(S20_2016_64.rtf - D4F3ACBE8B60CC562616D94C0781358E8C6FB240)

PARERE REVISORE
(Parere revisore 7-2016 IMU.pdf.p7m - EFA83335DD793B5C3BD126524F50062A0B7726D0)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Salvatore DE PRIAMO
